



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Indice

- **Articolo 1:** Oggetto
- **Articolo 2:** Deposito
- **Articolo 3:** Partecipanti
- **Articolo 4:** Identificazione
- **Articolo 5:** Presidenza
- **Articolo 6:** Mezzi di registrazione
- **Articolo 7:** Costituzione Assemblea
- **Articolo 8:** Lavori Assembleari
- **Articolo 9:** Interventi dei partecipanti
- **Articolo 10:** Risposte agli interventi
- **Articolo 11:** Tempo d'intervento
- **Articolo 12:** Interruzione Assemblea
- **Articolo 13:** Ordine
- **Articolo 14:** Allontanamento
- **Articolo 15:** Chiusura discussione
- **Articolo 16:** Riammissione alla votazione
- **Articolo 17:** Ordine di approvazione degli argomenti
- **Articolo 18:** Modalità di votazione
- **Articolo 19:** Termini di votazione
- **Articolo 20:** Risultati votazione
- **Articolo 21:** Chiusura assemblea
- **Articolo 22:** Richiami al codice civile e allo Statuto
- **Articolo 23:** Modalità modifiche al regolamento

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di "AISoftw@re S.p.A." (d'ora in avanti la "Società") e, in quanto compatibile, delle eventuali assemblee di speciali categorie di azionisti e degli obbligazionisti (gli "Aventi Diritto").

Articolo 2

Il presente Regolamento è a disposizione degli Aventi Diritto presso la sede legale della Società e presso il luogo in cui è convocata l'assemblea ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Articolo 3

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. E' possibile intervenire anche mediante rappresentante ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. In ogni caso, la persona che interviene in assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo.

Assistono all'assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi, gli addetti della Società e gli eventuali scrutatori nominati ai sensi dell'art. 10 dello Statuto per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Possono assistere all'assemblea i dipendenti della Società, gli amministratori e i dipendenti di Società del Gruppo, i rappresentanti della società di revisione nonché i consulenti della Società, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione o dal presidente del Consiglio di amministrazione in relazione alla materia da trattare.

Possono assistere all'assemblea, con il consenso e su invito del Presidente, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione o dal presidente del Consiglio di amministrazione, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati per la singola assemblea. Costoro potranno prendere la parola solamente su invito del Presidente.

Articolo 4

Coloro che hanno diritto di intervenire all'assemblea ai sensi del precedente art. 3 devono consegnare al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'assemblea, i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea medesima, contro ritiro di apposita scheda di partecipazione alla votazione da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento solo temporaneo, il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea dovrà essere segnalato al personale incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione e/o di votazione.

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi dei commi 2 e seguenti del precedente art. 3, devono farsi identificare dal personale incaricato dalla società all'ingresso dei locali in cui si tiene l'assemblea e ritirare apposito contrassegno identificativo da tenere in evidenza.

Articolo 5

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata nello Statuto.

Il presidente dell'assemblea, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea nonché la regolare costituzione della stessa.

Il presidente, inoltre, nel corso dell'assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Sotto la direzione del presidente viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati coloro che intervengono in virtù di partecipazioni azionarie con la specificazione del numero di azioni e tutti gli altri presenti.

Articolo 6

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video e congegni simili, senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Il presidente qualora in via eccezionale autorizzi l'utilizzo di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Articolo 7

Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'assemblea il presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8

Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente, purché l'assemblea, con i relativi quorum, non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione dell'assemblea e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno siano illustrati e discussi in un'unica soluzione.

Il presidente e, su suo invito, gli amministratori, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno, avvalendosi, ove opportuno, dei dipendenti della Società, degli amministratori e dei dipendenti di Società del Gruppo nonché dei consulenti della Società.

Il presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 9. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al regolare svolgimento dell'assemblea.

Articolo 9

Tutti coloro che intervengono in virtù di partecipazioni azionarie hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11.

Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione ed una sintetica descrizione dell'argomento cui l'intervento stesso si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Il presidente può autorizzare la presentazione di domande verbali di intervento per alzata di mano.

I membri del Consiglio di amministrazione e i sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.

Possono prendere la parola i dipendenti della Società, gli amministratori e i dipendenti di Società del Gruppo o gli eventuali consulenti, quando ciò sia ritenuto utile dal presidente in relazione alla materia da trattare.

Articolo 10

Il presidente, e, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti ed i consulenti rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno.

Articolo 11

Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo - comunque non superiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi o può consentire, se ritenuto utile o necessario, una proroga del tempo a disposizione per l'intervento. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono prendere la parola una seconda volta per una breve replica della durata massima di cinque minuti o per il termine maggiore che venisse concesso dal Presidente, su istanza dell'oratore.

Articolo 12

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea, con i relativi quorum, non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore, motivando la decisione.

Articolo 13

Al presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi ed anche per comporre o impedire il verificarsi di situazione di conflitto all'interno dell'assemblea.

A questi effetti egli, salvo che l'assemblea, con i relativi quorum, si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora l'oratore parli senza averne facoltà o parli di argomenti non all'ordine del giorno o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- previo richiamo, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento rispetto alla materia posta in discussione;
- nel caso che l'oratore pronunci frasi o assuma atteggiamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 14

Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento.

Ove tale richiamo risulti vano, il presidente, salvo che l'assemblea, con i relativi quorum, si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente richiamate dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Articolo 15

Esauriti tutti gli interventi, il presidente conclude, dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Articolo 16

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 14. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 13 e 14 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, a coloro nei cui confronti i suddetti provvedimenti siano stati assunti.

Articolo 17

Il presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di un gruppo di argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Salvo contraria disposizione di legge o dello Statuto, le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese. Tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun socio il presidente adotta uno dei seguenti metodi:

- a) appello nominale;
- b) sottoscrizione di scheda;
- c) alzata di mano;

d) alzata e seduta;

e) uso di idonee apparecchiature elettroniche.

Articolo 19

Il presidente adotta le opportune misure, ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni, e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

Articolo 20

Ultimate le votazioni ed effettuati i relativi conteggi, il presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 21

Esaurita la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Articolo 22

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello Statuto.

Articolo 23

Ogni modificazione al presente Regolamento deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci con i quorum costitutivi e deliberativi della stessa, nonché con gli adempimenti formali stabiliti dalla legge e dallo Statuto.